SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 837)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Norme per il riordinamento della previdenza in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa realizza in apprezzabile misura e con intenti organici aspettative da tempo segnalate e reiteratamente sollecitate dal settore agricolo e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in particolare.

Essa, avuto riguardo alla materia trattata, al modo in cui risulta articolata ed alle finalità perseguite, può dirsi rappresenti un perfezionamento del disegno di legge n. 1125 (atto Senato) predisposto sul finire del 1977 dal Governo su formale richiesta del Parlalento e decaduto per fine legislatura.

Le nuove norme — è bene premetterlo — interessano tutti i lavoratori agricoli (subordinati, autonomi ed associati) ma incidono in maggior misura sulla disciplina previdenziale del lavoro dipendente con particolare riguardo a quello svolto a tempo indeterminato.

E proprio per quanto attiene al settore del lavoro dipendente, va precisato che secondo recenti stime effettuate dal Servizio per i contributi agricoli unificati e riguardanti l'anno 1978, gli operai agricoli assommano a 1.699.000 unità di cui 151.000 circa a rapporto stabile e 1.547.000 circa a rapporto temporaneo (braccianti): di questi, 908.000 risultano iscritti negli elenchi di rilevamento e 639.000 in quelli a validità prorogata.

Numerose, comunque, e di rilievo, le nuove iniziative introdotte e disciplinate col provvedimento in esame. Talune di queste sono dirette a risolvere contingenti problemi di scottante attualità e ad apportare alcune modifiche in materia di assunzione dei la-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

voratori e di disciplina dei ricorsi amministrativi e ciò al fine di porre termine ad alcuni abusi nella gestione della previdenza agricola da tempo denunciati e rilevati e di eliminare privilegi che si pongono in palese contrasto con i principi generali fissati dalla più recente legislazione.

Naturalmente nel disegno di legge non si è mancato di valutare il lavoro a suo tempo svolto dall'apposito sottocomitato costituito in seno alla 13ª Commissione lavoro del Senato, cui era stato assegnato il ricordato disegno di legge n. 1125 e sono state attentamente esaminate le ulteriori richieste e proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali interessate di cui particolarmente numerose e sostanziose quelle suggerite dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Infine la nuova disciplina è stata coordinata con la normativa di legge nel frattempo intervenuta nel settore dela previdenza in genere e di quella agricola in particolare.

Devesi sottolineare, prima di scendere all'illustrazione dei profili generali del provvedimento, che esso prevede ulteriori e non secondari miglioramenti delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori agricoli, miglioramenti che vanno ad aggiungersi alle numerose altre provvidenze disposte con una serie di provvedimenti già perfezionati quali, per citare i più recenti, la legge 16 febbraio 1977, n. 37, recante appunto ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo, la legge 27 febbraio 1978, n. 41, concernente provvedimenti in materia previdenziale, la legge 31 marzo 1979, n. 92, e la legge 24 dicembre 1979, n. 669, sulla proroga delle prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata.

Tanto premesso, si indicano di seguito, a grandi linee, le principali finalità che il disegno di legge intende perseguire:

accorpamento terminologico dei lavoratori agricoli, variamente denominati nella normativa vigente, nelle due grandi categorie dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato mutuando in tal modo una classificazione da tempo affermatasi nella contrattazione collettiva;

istituzione presso tutte le imprese agricole datrici di lavoro di un documento aziendale, senza particolari formalità e di agevole tenuta, su cui il datore di lavoro deve annotare i dati essenziali riguardanti soprattutto le generalità dei lavoratori assunti, il periodo di lavoro e la retribuzione corrisposta. La introduzione di tale documento rappresenta un primo ed importante passo verso l'allineamento delle imprese agricole a quelle degli altri settori in materia di documenti di lavoro e realizza maggiori garanzie in materia di accertamento e verifica dei rapporti di lavoro;

istituzione dell'anagrafe delle imprese agricole sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata e tenute presenti, in quanto applicabili, le norme relative all'anagrafe dei datori di lavoro degli altri settori produttivi;

allineamento dei lavoratori agricoli con rapporto stabile ai lavoratori degli altri settori in materia di accertamento della qualifica professionale, di costituzione del rapporto assicurativo e di pagamento dei relativi contributi. Introduzione per i medesimi lavoratori del principio generale del calcolo dei contributi da parte del datore di lavoro sulla retribuzione effettivamente corrisposta (e non più sulle retribuzioni medie provinciali), compresa quella erogata in natura da monetizzare con apposito provvedimento amministrativo; correlativamente introduzione del principio del calcolo delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori sulle retribuzioni effettivamente percepite. Tale innovazione rappresenta una notevole conquista per i lavoratori a tempo indeterminato di un settore, quale quello agricolo, nel quale — è bene ricordarlo — l'aumento delle retribuzioni è più consistente che negli altri settori e in cui le ordinarie necessità individuali e familiari ed il costo della vita in particolare richiedono minore impegno finanziario. Essa certamente giustificherà in un prossimo futuro analoga rivendicazione da parte del settore bracciantile. Comunque con tale allineamento viene a risolversi alla radice un notevole e delicato problema che si trascina insoluto da anni: quello dei dipendenti fissi

di taluni consorzi e cooperative che, inquadrati nel settore agricolo da recenti disposizioni di legge, rivendicano la conservazione delle prestazioni del settore industriale;

mantenimento per i lavoratori a tempo determinato del sistema degli elenchi nominativi di rilevamento predisposti dalle Commissioni locali per la manodopera agricola e dei salari medi provinciali per il calcolo dei contributi e delle prestazioni. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, a tale riguardo, hanno ritenuto ancora prematuro un totale allineamento alle procedure vigenti negli altri settori per l'accertamento dei braccianti agricoli e per la riscossione dei contributi dovuti in loro favore. Tuttavia è stato migliorato il sistema di rilevamento dei salari medi rendendolo più aderente al trattamento retributivo corrente e di più sollecita attuazione;

percentualizzazione dei contributi dovuti ancor oggi in misura fissa per giornata di lavoro per talune forme assicurative (contributo per le assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori) e moderato adeguamento delle sole aliquote contributive previste per le assicurazioni di malatie e contro gli infortuni. L'esame da parte del Parlamento degli aspetti del finanziamento della previdenza agricola determinerà sicuramente utili indirizzi e suggerimenti riguardo ai problemi di talune gestioni previdenziali afflitte da cronici disavanzi. In questo particolare momento, peraltro, è sembrato che un massiccio aumento delle aliquote contributive avrebbe scarse possibilità di successo e potrebbe oltretutto determinare sensibili danni all'economia delle imprese, in ispecie di quelle con più largo impiego di manodopera, già oberate, come si è detto, da elevati salari;

determinazione della prescrizione dei contributi in 5 anni per tutte le forme assicurative. È nota la varietà dei termini prescrizionali oggi vigenti (5 anni per i contributi di malattia, 10 anni per le assicurazioni INPS, 5 anni per gli assegni familiari, 10 anni per l'assicurazione contro gli infortuni) e quindi l'esigenza della determinazione di un unico termine prescrizionale. La prescrizione decennale appare oggi, alla luce della legislazione introdotta dopo il 1969 e delle non poche cautele poste in favore del lavoratore, estremamente pesante. Nel settore agricolo, poi, la particolare natura del rapporto di lavoro precario e di brevissima durata nella maggior parte dei casi rende praticamente impossibile l'accertamento a più lunga distanza di tempo. D'altro canto la stretta colleganza incentivata nello schema di disegno di legge tra Commissione locale per la manodopera agricola e INPS, la notifica al lavoratore della dichiarazione periodica dei contributi da parte del datore di lavoro, la posizione assicurativa che lo stesso INPS è tenuto annualmente a notificare al lavoratore stabile e la presenza degli elenchi nominativi formalmente predisposti e pubblicati agli albi pretori per i braccianti, sono parse garanzie più che sufficienti per il lavoratore il quale ha modo di rilevare e segnalare con immediatezza le eventuali carenze accertative. Il termine decennale della prescrizione appare quindi eccessivo e potrebbe forse favorire, per impossibilità di serie verifiche, ricostituzioni di false posizioni asscuratve;

unificazione della normativa dei ricorsi sia in materia di contributi (unico grado affidato al Comitato esecutivo dell'INPS), sia in materia di accertamento dei lavoratori (doppio grado deferito alle Commissioni provinciali e regionali della manodopera agricola). Allineamento dei termini per ricorrere in via amministrativa. Accorciamento ad un anno del termine per il ricorso alla A.G. Abolizione del silenzio-accoglimento in materia di accertamento dei lavoratori agricoli in quanto istituto pressochè sconosciuto nel nostro ordinamento ed in ogni caso superato dalla legislazione successiva (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 199), che ha sancito in via generale il principio del silenzio-rigetto. Il mantenimento di un tale privilegio rispetto alla generalità degli altri lavoratori non trova sufficienti e convincenti giustificazioni ed inoltre appare incompatibile con l'affermata esigenza di allineamento della normativa previdenziale del settore agricolo a quella degli altri settori;

concessione alle imprese « di pianura » (con esclusione quindi di tutte quelle operanti su territorio montano) di una riduzione del 25 per cento sul complesso dei contributi dovuti per la manodopera stabile (operai a tempo indeterminato). Elevazione dal 40 al 50 per cento della riduzione dei contributi dovuti dalle imprese operanti su territorio montano posto al di sotto dei 700 metri sul livello del mare per i soli lavoratori con rapporto stabile (operai a tempo indeterminato). Introduzione di una limitata contribuzione, pari al 25 per cento del complesso dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti, per tutte le imprese agricole operanti su territori montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare. Mentre le prime due iniziative hanno chiari intendimenti di contenimento dei maggiori oneri contributivi che deriveranno alle imprese con manodopera stabile per effetto della parificazione stabilita con il presente disegno di legge, la terza, sulla quale non sono state rilevate resistenze, persegue scopi moralizzatori nel settore della contribuzione agricola.

Per quanto attiene ai riflessi di ordine finanziario derivanti dal complesso di tali iniziative, va precisato che le agevolazioni comporteranno rispettivamente un minor introito contributivo di 32,3 miliardi e di 3,3 miliardi cui farà riscontro peraltro un maggior gettito di 9,3 miliardi per l'introduzione del pagamento di una parziale contribuzione per le imprese agricole operanti su territori posti al di sopra dei 700 metri sul livello del mare. Operata la compensazione tra minori e maggiori entrate, va opportunamente sottolineato che il minore introito di 26,2 miliardi è la risultante di un calcolo eseguito tenendo conto degli attuali salari medi mentre per la manodopera stabile il disegno di legge prevede la commisurazione dei contributi sui salari effettivi, come indicato in precedenza.

Per quanto attiene al settore del lavoro autonomo ed associato (coltivatori diretti, mezzadri e coloni):

accertamento dei soggetti assicurati, a simiglianza delle altre due grandi categorie di lavoratori nel settore (artigiani ed esercenti attività commerciale), mediante costituzione di organi appositi centrali e periferici: Commissione centrale presso il Ministero del lavoro, commissioni provinciali presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Conseguente eliminazione degli attuali elenchi nominativi;

riscossione dei contributi accentrata presso l'INPS ed adozione del sistema del versamento diretto in quattro soluzioni annuali;

introduzione di una prescrizione breve (tre anni) in materia di contributi e di obbligo assicurativo. Il lavoratore autonomo assomma in se stesso la figura di datore di lavoro e lavoratore e quindi non ha ragione di particolare tutela dipendendo principalmente da lui stesso la corretta gestione della posizione assicurativa che lo riguarda;

applicazione dei criteri generali in materia di contenzioso;

scioglimento del Servizio per i contributi agricoli unificati e trasferimento del personale, con tutte le opportune garanzie, all'INPS.

Tanto premesso ed illustrato nel sottoporre la presente iniziativa, che certamente risulterà perfezionata ed integrata nelle parti giudicate carenti dopo l'*iter* parlamentare, si nutre fiducia sul sollecito esame del provvedimento che verrebbe a premiare le aspettative da tempo presenti e sempre ribadite da larga parte del settore agricolo.

Quanto al contenuto dei singoli articoli del disegno di legge si precisa:

Articoli da 1 a 3 — Provvedono rispettivamente alla classificazione dei lavoratori agricoli comunque denominati in operai a tempo indeterminato e determinato, all'istituzione del registro d'impresa per tutte le imprese agricole e alla determinazione dell'obbligo per la generalità dei datori di lavoro agricolo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto paga.

Per quanto concerne il registro, le organizzazioni sindacali di categoria sono autorizzate a curarne la tenuta. Al Ministro del lavoro è assegnato il compito di provvedere con proprio decreto alla determinazione del-

le caratteristiche e delle modalità di tenuta, impiego e conservazione del registro nonchè dei dati che sullo stesso devono essere riportati.

Articoli 4, 5 e 6 — Prevedono l'obbligo per i datori di lavoro agricolo e per i concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia della dichiarazione della manodopera occupata ai fini della individuazione dei lavoratori e dell'accertamento e riscossione dei relativi contributi e disciplinano il controllo delle dichiarazioni medesime. Degno di particolare segnalazione è il fatto che dette dichiarazioni devono essere consegnate in copia sia al lavoratore sia alle Commissioni locali per la manodopera agricola.

L'articolo 5 istituisce il casellario centrale delle imprese agricole.

Articolo 7 — Prevede nuove modalità e più spedito procedimento di determinazione delle retribuzioni medie per gli operai agricoli a tempo determinato. Queste saranno incrementate di una parte della contingenza maturata nel biennio precedente e, naturalmente, del valore monetario delle prestazioni corrisposte in natura.

Articolo 8 — Con questa norma si è provveduto alla percentualizzazione dei contributi ancora oggi dovuti in misura fissa per talune forme assicurative e si è affermata per i lavoratori a tempo indeterminato l'applicazione del generalizzato principio del calcolo dei contributi e delle prestazioni assicurative sulle retribuzioni effettivamente corrisposte indicate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

I salari medi stabiliti per gli operai agricoli a tempo determinato vengono assunti con particolari accorgimenti a minimale retributivo imponibile per gli operai a rapporto stabile.

Quanto alle modalità di versamento dei contributi all'INPS, è stato previsto il pagamento con periodicità trimestrale ed entro il 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre.

L'ultimo comma della norma in esame riduce a cinque anni il termine di prescrizione di tutti i contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per il settore agricolo.

Articoli 9 e 10 — Il primo di detti articoli disciplina unitariamente la materia dei ricorsi secondo i princìpi generali da tempo affermati in materia previdenziale, mentre il secondo regola quella delle sanzioni.

Articoli 11 e 12 — Le norme in questione si riferiscono principalmente alla soppressione degli elenchi nominativi per gli operai a tempo indeterminato, resa necessaria dai nuovi indirizzi del disegno di legge, ed alla modifica di talune disposizioni in materia di iscrizione negli elenchi nominativi degli operai a tempo determinato su denuncia dello stesso lavoratore.

Articolo 13 — Introduce una limitata contribuzione per le imprese agricole con terreni ubicati al di sopra dei 700 metri ed agevolazioni contributive per quelle, pure considerate montane, ma ubicate su terreni al di sotto dei 700 metri sul livello del mare nonchè per quelle di pianura.

Articolo 14 — La norma penalizza il datore di lavoro con azienda posta in territorio montano, stabilendo la decadenza delle agevolazioni contributive, previste appunto per le imprese operanti su detti territori, nei casi di inadempienza agli obblighi assicurativi rilevata dal lavoratore.

Articolo 15 — Prevede la cessazione della facoltà di assunzione diretta nei casi contemplati dall'articolo 10, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1970, n. 83, consentendo, per altro, nei casi medesimi, di provvedere all'assunzione di braccianti agricoli o di parenti ed affini con le limitazioni previste, mediante richiesta nominativa. La norma propone di rendere possibile un maggiore e più serio controllo nei casi di specie.

Articolo 16 — Fissa il nuovo sistema di determinazione della retribuzione pensionabile con l'intento di armonizzare la disciplina di calcolo delle pensioni dei lavoratori

agricoli a quella degli altri lavoratori dipendenti.

Nel progetto generale di riforma delle pensioni è previsto, infatti, un analogo meccanismo per la determinazione del valore da attribuire alle settimane di lavoro. L'innovazione introdotta consente, altresì, dal punto di vista operativo, una drastica riduzione dei dati da memorizzare, con conseguente semplificazione delle operazioni di calcolo della pensione.

Articoli 17 e 18 — Le innovazioni in materia di requisiti per il diritto a pensione dei lavoratori agricoli contenute nel precedente articolo 16 si prefiggono lo scopo di armonizzare la disciplina finora in vigore, risalente alla legge n. 218 del 1952, alla nuova situazione che viene a determinarsi per effetto della rilevazione delle giornate di effettivo lavoro svolte in agricoltura.

In questa prospettiva si è prevista la soppressione dei requisiti già previsti per i braccianti eccezionali, la cui conservazione non troverebbe più giustificazione in un sistema fondato sulla professionalità, intesa come effettività della prestazione lavorativa.

Inoltre, si è tenuto conto dei princìpi introdotti nell'ordinamento italiano con la legge sulla parificazione della posizione della donna lavoratrice a quella del lavoratore, nonchè dell'indirizzo legislativo già attuato con l'articolo 17 della legge n. 160 del 1975 per i lavoratori autonomi dell'agricoltura.

La salvaguardia dei diritti quesiti è stata comunque assicurata attraverso un meccanismo di rivalutazione della contribuzione relativa a periodi anteriori alla entrata in vigore della nuova normativa, strutturato analogamente a quello previsto dal citato articolo 17 della legge n. 160.

Inoltre, sempre allo scopo di salvaguardare le posizioni degli interessati, è prevista, all'articolo 17, la possibilità, per tutti i lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno le 156 giornate, di effettuare versamenti integrativi.

Articoli 19 e 20 — La prima di tali norme disciplina il cumulo di periodi di lavoro prestati in settori diversi ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione per il diritto al trattamento economico di disoccupazione e la seconda è diretta a consentire ai lavoratori agricoli dipendenti che nel corso dell'anno cambiano qualifica, passando da contratti stipulati a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato o viceversa, il raggiungimento del requisito occupazionale previsto per il diritto ai più consistenti trattamenti.

Articoli da 21 a 23 — Disciplinano i criteri di calcolo e le modalità di erogazione di talune prestazioni economiche spettanti agli operai agricoli in regime assicurativo.

Articoli 24 e 25 — Prevedono la costituzione in seno all'INPS di un apposito Comitato speciale con compiti consultivi in materia di contribuzione agricola.

Articolo 26 — Riproduce in sostanza norme già in atto per la riscossione dei contributi associativi di assistenza contrattuale e di previdenza integrativa trasferendo all'INPS i compiti oggi affidati allo SCAU.

Articolo 27 — La norma si propone di risolvere i problemi posti dall'articolo 6 lettera *b*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che ha previsto il trasferimento nel settore agricolo degli operai dipendenti da consorzi di bonifica, di irrigazione, di miglioramento fondiario, se addetti ad attività di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque.

Per i lavoratori in esame, in deroga alla legge sopra indicata, è prevista la conservazione dell'inquadramento nel settore industriale e quindi del relativo trattamento previdenziale fino all'entrata in vigore del presente disegno di legge per evitare il danno che il periodo di transizione fra la vecchia e la nuova disciplina provocherebbe ai lavoratori stessi dato che le prestazioni previdenziali verrebbero commisurate al salario convenzionale vigente in agricoltura, anzichè al salario reale.

Articolo 28 — La norma tende a rimuovere talune disfunzioni applicative determinatesi

nell'anno 1979 nei confronti dei lavoratori assicurati nel settore agricolo per effetto dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, in materia di diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Articoli 29, 30 e 31 — Tali disposizioni prevedono l'istituzione di una Commissione centrale per le assicurazioni sociali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e di Commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori autonomi ed associati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, preso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le disposizioni medesime disciplinano la composizione e i compiti di detti organi collegiali nonchè i compensi spettanti ai singoli membri.

Articoli 32 e 33 — Disciplinano forme e modalità di presentazione delle denuncie aziendali da parte dei titolari di imprese diretto-coltivatrici e dei concedenti terreni a mezzadria o colonia. Particolari disposizioni riguardano gli obblighi di notifica, di competenza delle Commissioni provinciali, riguardanti i provvedimenti di assoggettamento, variazione o esclusione dall'obbligo delle assicurazioni sociali.

Articolo 34 — Tale articolo disciplina il contenzioso amministrativo e giudiziario in materia di provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali.

Articolo 35 — Le disposizioni contenute nella norma in esame prevedono il versamento diretto all'INPS dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi ed associati e disciplinano le varie ipotesi di recupero a mezzo ruoli esattoriali dei contributi con applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni per le rateazioni di pagamento di debiti contributivi.

La norma stabilisce anche il termine di 3 anni per la prescrizione contributiva nel settore dei lavoratori autonomi ed associati e disciplina la materia dei ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti l'accertamento dei contributi affidandone la competenza all'INPS.

Articoli da 36 a 39 — Le norme in questione disciplinano aspetti particolari della previdenza dei lavoratori autonomi ed associati. Si sottolineano in particolare quelle che dispongono la cessazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni (art. 38) e quelle sui requisiti per il diritto agli assegni familiari (articolo 39) che accolgono talune giuste istanze dei coltivatori diretti.

Articolo 40 — Disciplina la materia delle sanzioni secondo gli indirizzi già illustrati per l'analoga normativa riguardante i lavoratori dipendenti.

Articoli 41 e 42 — Riguardano la soppressione del Servizio contributi agricoli e il trasferimento del dipendente personale all'INPS.

Articolo 43 — Poichè l'INPS è chiamato a riscuotere i contributi dovuti per tutte le forme di assicurazione sociale previste in favore dei lavoratori dipendenti, autonomi ed associati del settore agricolo, in luogo del soppresso SCAU, la norma in questione stabilisce che alla ripartizione dei contributi tra gli istituti e gestioni previdenziali interessati provveda l'INPS medesimo con modalità e criteri da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

L'operatività del provvedimento nel suo insieme è stata fissata alla data del 1° gennaio 1981.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LAVORATORI AGRICOLI SUBORDINATI

Art. 1.

(*Classificazione dei lavoratori agricoli*)

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati — esclusi quelli con qualifica impiegatizia — si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.

Ai fini predetti le dizioni salariato fisso a contratto annuo e categorie similari, ovvero salariato fisso a contratto inferiore all'anno, bracciante fisso od obbligato, bracciante, giornaliero di campagna, compartecipante familiare e piccolo colono, usate in leggi ed altri atti aventi forza di legge, sono equivalenti rispettivamente a quelle di operaio a tempo indeterminato ed operaio a tempo determinato.

Art. 2.

(*Registro d'impresa*)

Ai datori di lavoro agricolo è fatto obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati relativi alla manodopera occupata ivi compresi quelli riguardanti le categorie e qualifiche, le giornate di lavoro prestato, le retribuzioni corrisposte, nonchè le indennità per malattia e maternità e gli assegni familiari erogati dai datori di lavoro medesimi. I medesimi datori di lavoro sono autorizzati a tenere il registro presso le organizzazioni sindacali di categoria.

Le caratteristiche, le modalità di tenuta, impiego e conservazione del registro e tutti i dati, che sullo stesso devono essere riportati, sono stabiliti con decreto del Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il datore di lavoro, che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto, è tenuto al pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di lire 500.000. Il datore di lavoro, che ometta di registrare i dati espressamente indicati al primo comma o li registri in modo incompleto, reticente o infedele, è tenuto al pagamento, allo stesso titolo, della somma da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore al quale si riferisce l'inadempienza.

Art. 3.

(*Prospetto paga*)

L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto paga, di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso a tutti i datori di lavoro agricolo.

Art. 4.

(*Dichiarazione della manodopera occupata*)

Con effetto dal 1° gennaio 1981 è fatto obbligo ai datori di lavoro agricolo di presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la dichiarazione della manodopera occupata. Copia di detta dichiarazione deve essere consegnata al lavoratore e altra copia è rimessa alle commissioni locali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni.

La dichiarazione, compilata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, deve essere prodotta entro il 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre e deve contenere il numero di matricola dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le generalità e la residenza del datore di lavoro, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la

categoria e la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate retribuite nonchè, per gli operai a tempo indeterminato, le retribuzioni soggette a contribuzione arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire, e l'ammontare delle indennità per malattia e maternità nonchè degli assegni familiari corrisposti a ciascun lavoratore.

I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e piccola colonìa sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su apposito modulo da questo predisposto, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti praticati. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata entro trenta giorni dal verificarsi di mutamenti anche di uno solo degli elementi di cui sopra. Copia delle dichiarazioni dovranno essere consegnate alle commissioni locali di cui al primo comma del presente articolo nonchè al compartecipante familiare o al piccolo colono.

Art. 5.

(*Casellario centrale delle imprese agricole*)

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale dei datori di lavoro agricolo sulla base delle dichiarazioni di manodopera occupata di cui al precedente articolo 4.

Ai fini di cui al comma precedente si osservano le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, in quanto applicabili.

Art. 6.

(*Controllo delle dichiarazioni della manodopera*)

I dati delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte dell'Istituto na-

zionale della previdenza sociale che si avvale a tal fine degli atti del collocamento della manodopera, degli eventuali rilievi delle commissioni locali per la manodopera agricola, nonchè di ogni altro elemento di riscontro in suo possesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a notificare ai datori di lavoro interessati ed alle commissioni locali per la manodopera agricola, di cui al precedente comma, le eventuali rettifiche operate d'ufficio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà inoltre a notificare a ciascun lavoratore con rapporto a tempo indeterminato, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal proprio Consiglio di amministrazione, la rispettiva posizione assicurativa riferita all'anno precedente.

Art. 7.

(*Modalità di determinazione delle retribuzioni medie per i lavoratori a tempo determinato*)

Le retribuzioni medie provinciali di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per gli operai agricoli a tempo determinato, sono stabilite, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro su proposta della commissione regionale per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali vigenti al 1° dicembre dello stesso anno incrementate di un quarto del valore complessivo, ragguagliato a giornata, dei punti di contingenza maturati nel biennio precedente. Le retribuzioni così stabilite hanno valore per l'anno successivo.

Con lo stesso provvedimento il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro deve stabilire, per gli operai agricoli a tempo inde-

terminato, il valore monetario della retribuzione corrisposta in natura.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l'ammontare delle retribuzioni medie da prendere in considerazione è quello determinato ai sensi del primo comma.

Art. 8.

(Percentualizzazione dei contributi in misura fissa ed adozione del criterio generale di calcolo dei contributi e delle prestazioni sulla retribuzione effettiva)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti applicando alle retribuzioni di cui ai successivi commi terzo, quarto e quinto, le seguenti aliquote percentuali:

assicurazione contro le malattie:

per l'assistenza di malattia, il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore;

per il finanziamento previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, lo 0,22 per cento, di cui lo 0,02 per cento a carico del lavoratore;

assicurazione contro la turbercolosi, lo 0,11 per cento;

tutela delle lavoratrici madri, lo 0,10 per cento;

assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, lo 0,01 per cento.

L'aumento del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1979, al contributo dovuto dai datori di lavoro agricolo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria degli operai agricoli dipendenti.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Per retribuzione

si intende quella prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il valore monetario della retribuzione eventualmente corrisposta in natura è quello risultante dai provvedimenti di cui al precedente articolo 7, secondo comma.

La retribuzione giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi e per il calcolo delle prestazioni non può essere inferiore, per gli operai a tempo indeterminato, a quella stabilita per gli operai a tempo determinato ridotta rispettivamente del 21,14 e 7 per cento per le qualifiche di comune, qualificato e specializzato ed incrementata del valore monetario della retribuzione in natura stabilito ai sensi del precedente articolo 7, secondo comma.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato e per i compartecipanti e i piccoli coloni sono calcolati sulle retribuzioni medie stabilite ai sensi del precedente articolo 7.

Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, a determinare il numero delle giornate soggette a contributo secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nonchè a comunicare ai concedenti del terreno a compartecipazione familiare e piccola colonìa l'importo dei contributi dovuti.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale ed entro il 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I contributi di previdenza e assistenza sociale si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati. Il termine di prescrizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(*Ricorsi*)

I ricorsi amministrativi, in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori agricoli subordinati, sono decisi in un unico grado dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e debbono essere presentati entro novanta giorni dalla notificazione agli interessati del provvedimento.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di novanta giorni dalla data data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione ovvero contro la cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai agricoli nonchè contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco e le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso di cui al comma precedente è ammesso gravame entro 30 giorni dalla notifica o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione il quale decide in via definitiva,

sentita la commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. L'azione giudiziaria può essere proposta entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 10.

(*Sanzioni*)

Il datore di lavoro che non provvede, entro i termini stabiliti, a produrre le dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge ovvero vi provvede fornendo dati incompleti o non veritieri è tenuto al pagamento della somma da lire 20.000 a lire 200.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente interessato.

Qualora si sia omesso in tutto od in parte il versamento dei contributi entro i termini previsti dal precedente articolo 8, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 53, primo e secondo comma, e 111, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Le somme di cui all'articolo 2, terzo comma, e di cui ai precedenti commi del presente articolo sono graduate in base a criteri di carattere generale da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei cre-

diti per contributi e accessori di cui alla presente legge, secondo le norme e procedure previste per il recupero dei crediti dell'Istituto stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per il recupero, sia in via amministrativa che giudiziale, dei contributi e relativi accessori per i quali non sia iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il procedimento giudiziale.

Art. 11.

(Cessazione degli elenchi nominativi per gli operai a tempo indeterminato)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 cessa per gli operai agricoli a tempo indeterminato la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Continua ad applicarsi per gli operai a tempo determinato la procedura di accertamento prevista dagli articoli 7, n. 5, e 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sostituendosi le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nei compiti già affidati agli uffici provinciali del Servizio contributi agricoli unificat.

Gli operai agricoli a tempo determinato possono essere iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nei limiti dell'anno in corso e dei cinque anni precedenti.

Il termine di cui al precedente comma è interrotto dalla richiesta di avviamento che il datore di lavoro è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, dalla domanda di iscrizione nei predetti elenchi inol-

trata dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge, dai ricorsi amministrativi avverso le risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nonchè dalla dichiarazione di cui al precedente articolo 4 e da atti equipollenti.

Le Commissioni locali per la manodopera agricola provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori la data di cui al primo comma.

Art. 12.

(*Iscrizione negli elenchi nominativi su denuncia del lavoratore*)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dal seguente:

« Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro alla Commissione locale per la manodopera agricola, indicando il datore di lavoro, il tipo di lavoro effettuato, la retribuzione percepita, nonchè il tempo e il luogo della avvenuta prestazione. La Commissione locale, valutata la comunicazione del lavoratore ed esperiti gli acccertamenti del caso, dispone l'iscrizione del lavoratore negli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 7, n. 5, del presente decreto, dandone comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali ».

Art. 13.

(*Contribuzione per le aziende montane*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese con terreni ubicati al

di sopra dei 700 metri sul livello del mare sono tenute al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti nella misura del 25 per cento del loro ammontare; il contributo base per la assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuto per intero.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 nei territori montani indicati nell'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono ridotti del 50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole con terreni ubicati in territorio non classificato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 25 per cento.

Le riduzioni contributive di cui ai precedenti commi non si applicano ai contributi base per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il diritto alle agevolazioni contributive è subordinato alla presentazione dell'estratto catastale e di apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale attestante la posizione altimetrica dei terreni.

Art. 14.

(Esclusione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro inadempienti)

Non si applicano per i contributi accertati nei modi di cui al precedente articolo 12 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

(Cessazione della facolta di assunzione diretta)

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dai seguenti:

« Alle imprese diretto-coltivatrici è consentita la richiesta nominativa alla sezione dell'ufficio del lavoro di non più di un lavoratore agricolo e per non più di 51 giornate nell'anno. Nei comuni riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti tale facoltà è estesa a non più di due lavoratori agricoli e per non più di 51 giornate ciascuno nell'anno.

È consentita la richiesta nominativa alla sezione dell'ufficio del lavoro di parenti entro il terzo grado e di affini entro il primo ».

Art. 16.

(Retribuzione pensionabile per gli operai a tempo indeterminato)

La retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per gli operai agricoli a tempo indeterminato ai fini del calcolo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria è quella media risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita nell'anno solare per le prestazioni di lavoro agricolo dipendente ed il numero delle giornate retribuite nell'anno medesimo.

Per l'anno in cui viene presentata la domanda di pensione, la retribuzione media giornaliera da considerare per gli operai agricoli a tempo indeterminato in corrispondenza del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di decorrenza della pensione è quella risultante dal rapporto tra l'ammontare della retribuzione complessiva percepita per le prestazioni di lavoro agri-

colo dipendente nel periodo predetto e le giornate in esso retribuite.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera da prendere in considerazione per i periodi riconosciuti utili ai fini della misura delle pensioni e non coperti da contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, è quella calcolata, con i criteri di cui ai precedenti commi, per l'anno in cui sono compresi i periodi suddetti. Qualora nell'anno non vi sia stata attività lavorativa la retribuzione giornaliera da prendere in considerazione è quella stabilita per l'anno stesso ai sensi del precedente articolo 7.

Per i periodi di lavoro antecedenti il 1° gennaio 1981 si tiene conto, ai fini del calcolo delle pensioni, delle retribuzioni medie stabilite in base alle norme precedentemente in vigore.

Art. 17.

(Requisiti minimi di contribuzione per il diritto a pensione)

Per gli operai agricoli di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini dell'accertamento del diritto alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e ai superstiti da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i requisiti minimi di contribuzione previsti, agli stessi fini, dalle norme vigenti per i braccianti agricoli uomini non eccezionali.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente possono essere computati, in favore dei lavoratori agricoli, per ciascun anno, non più di 156 contributi giornalieri versati o accreditati.

I contributi versati od accreditati relativamente a lavoro agricolo per periodi anteriori alla data di cui al successivo articolo 42 in numero inferiore a 156 o a 104 giornate per anno, sono rivalutati, rispettivamente, per i coefficienti 1,50 e 2,23.

Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono comunque

essere computati più di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.

L'articolo 8, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

Art. 18.

(*Integrazione della contribuzione a domanda del lavoratore*)

L'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 156 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti integrativi, sino alla concorrenza del predetto numero di contributi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Art. 19.

(*Cumulo dei periodi di lavoro agricolo ed extragricolo*)

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 101 giornate di lavoro previste dagli articoli 7 e 8 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, i periodi lavorativi svolti in agricoltura e risultanti dagli elenchi anagrafici, per almeno 51 giornate, sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Art. 20.

(*Cumulo delle giornate di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato*)

Ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali riservate ai lavoratori agricoli a tempo determinato le giornate prestate a rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono cumulabili con le giornate prestate a rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 21.

(*Calcolo delle prestazioni economiche temporanee*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonchè le indennità giornaliere di malattia e di maternità in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera soggetta a contribuzione del trimestre solare immediatamente precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o la astensione dal lavoro per maternità. In mancanza di retribuzione nel trimestre solare precedente si fa riferimento alla retribuzione media dell'ultimo trimestre solare lavorato ovvero, se più favorevole, alla retribuzione media di cui al precedente articolo 7 relativa all'anno in corso.

Per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il numero delle giornate retribuite e la retribuzione complessiva soggetta a contribuzione, relative ai periodi di cui al precedente comma.

Ai fini dell'acquisizione, della conservazione e della cessazione del diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria contro le malattie da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato si applicano, a decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 4, le norme vigenti per i lavoratori del settore dell'industria.

Per gli operai agricoli a tempo determinato rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22.

(*Calcolo delle prestazioni infortunistiche e adeguamento contributivo*)

Le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono liquidate,

per gli operai agricoli a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti a norma del precedente comma si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale.

Il datore di lavoro agricolo è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i lavoratori di cui al primo comma, tutte le notizie occorrenti ai fini della liquidazione delle prestazioni, ivi compresi i dati retributivi desunti dal registro d'impresa di cui al precedente articolo 2.

Per gli operai agricoli a tempo determinato in caso di infortunio o di malattia professionale valgono le disposizioni di cui al titolo secondo del citato testo unico e successive modifiche introdotte dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37, e dall'articolo 7 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti ed alle malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 dicembre 1980.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è dovuto per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato nella misura del 4 per cento ed è commisurato per i primi sulle retribuzioni effettive di cui al precedente articolo 8, terzo comma, e per i secondi sulle retribuzioni medie determinate ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 23.

(*Modalità di erogazione delle indennità per malattia e maternità e degli assegni familiari per i lavoratori a tempo indeterminato*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 agli operai agricoli a tempo indeterminato le indennità per malattia e maternità e gli assegni fami-

liari sono anticipati dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia, maternità e per assegni familiari erogate nei periodi di paga scaduti nel trimestre al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare l'importo dei crediti portati a conguaglio dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali.

Art. 24.

(*Istituzione in seno all'INPS del Comitato speciale per la contribuzione agricola*)

Alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli sovraintende un Comitato speciale presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero del-

l'agricoltura e foreste, da nominare tra funzionari con grado di primo dirigente o dirigente superiore;

quattro rappresentanti dei datori di lavoro in agricoltura e quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

un esperto in materia di imposizione e riscossione dei contributi previdenziali nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che partecipa alle riunioni con voto consultivo;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, uno dei vicedirettori generali dallo stesso designato.

Per le riunioni del Comitato spetta a ciascun componente una medaglia di presenza d'importo pari a quella prevista dall'articolo 2, capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 per i membri dei comitati speciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 25.

(*Compiti del Comitato speciale*)

Il Comitato previsto dal precedente articolo ha i seguenti compiti:

esprime il parere al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in ordine alle procedure ed ai problemi relativi all'applicazione delle modalità di riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli;

esprime il parere sui criteri di commisurazione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative e nei casi previsti dagli articoli 2, ultimo comma, 5, quarto comma e 10, primo comma, nonchè nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi pre-

videnziali da parte dei datori di lavoro agricoli;

fa proposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle questioni di carattere generale concernenti la previdenza dei lavoratori agricoli dipendenti;

esprime il parere in ordine alle convenzioni che l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli a carattere nazionale, ai sensi della presente legge, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 26.

(*Riscossione dei contributi associativi, di assistenza contrattuale e di previdenza integrativa*)

Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della agricoltura a carattere nazionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare l'Istituto nazionale della previdenza sociale ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

I rapporti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni da sottoporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà che il servizio di riscossione non sia pregiudiziale per il corrente adempimento dei compiti d'istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto nazionale della previdenza sociale sia sollevato da qualsiasi responsabilità ver-

so terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Le convenzioni stipulate tra il Servizio per i contributi agricoli unificati e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori a carattere nazionale, già ratificate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge — si intendono operanti tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali che le hanno sottoscritte.

Art. 27.

(Inquadramento previdenziale per periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge)

Per i periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi previdenziali ed assistenziali versati con l'osservanza delle norme previste per il settore industriale in favore degli operai indicati all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dipendenti dai datori di lavoro di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso, si considerano acquisiti dalle rispettive gestioni. È confermato il diritto dei predetti lavoratori alle prestazioni del settore industriale.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli operai di cui al comma precedente, esclusi quelli addetti a lavori di forestazione, in deroga alle disposizioni della legge sopraindicata, si applicano le norme vigenti nel periodo precedente la sua entrata in vigore.

Art. 28.

(Requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione)

I lavoratori assicurati nel settore agricolo a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, i quali nell'anno 1978 siano stati occupati nelle attività indicate all'articolo medesimo, conseguono il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per l'anno 1979 secondo le norme vigenti in tale settore a pre-

scindere dalla condizione della prevalente contribuzione per attività agricola e della iscrizione negli elenchi nominativi per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta la prestazione.

Ai fini del raggiungimento del requisito delle 101 giornate di lavoro previste dagli articoli 7 e 8 della legge 6 febbraio 1977, n. 37, si considerano utili anche i periodi di lavoro prestato nelle attività anzidette dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 92.

TITOLO II

LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

Art. 29.

(Commissione centrale per le assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli autonomi ed associati)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per le assicurazioni sociali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, in sua vece, da un Sottosegretario da lui designato, ed è composta da:

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica di dirigente generale o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica di dirigente generale o un suo delegato;

cinque membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coltivatori diretti;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei coloni e mezzadri;

un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei concedenti terreni a colonìa e mezzadria;

un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e dura in carica quattro anni. Essa assolve ai propri compiti istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

impartire istruzioni alle Commissioni provinciali di cui all'articolo seguente sulle modalità ed i criteri per l'accertamento dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, e dei coloni e mezzadri ai fini del diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie previste dalle discipline in vigore per i soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate;

decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di assoggettamento o esclusione dagli obblighi delle assicurazioni sociali;

esprimere parere in materia di previdenza e di assistenza sociale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente coadiuvato da tre funzionari della carriera direttiva, due impiegati della carriera di concetto e quattro della carriera esecutiva.

Art. 30.

(*Commissioni provinciali per l'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi ed associati*)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è istituita la Commissione provinciale per l'accertamento dei coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, che inizierà a svolgere i propri compiti istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 1981.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della giunta camerale o, in caso di impedimento, dal rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui alla lettera *e*) ed è composta da:

a) quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coltivatori diretti operanti nella provincia;

b) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei coloni e mezzadri, operanti nella provincia;

c) un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei concedenti terreni a colonia e mezzadria, operanti nella provincia;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

La Commissione provinciale procede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 29 e sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, all'accertamento dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali previa verifica del possesso, da parte dei soggetti interessati, dei requisiti prescritti.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede all'assoggettamento o all'esclusione dall'obbligo delle assicurazioni sociali sulla base degli elementi accertati d'ufficio.

L'ufficio di segreteria della Commissione provinciale è diretto da un funzionario della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, coadiuvato da due funzionari della carriera direttiva, da un impiegato della carriera di concetto e da tre impiegati della carriera esecutiva.

Art. 31.

(*Compensi ai componenti degli organi collegiali*)

Per le riunioni della Commissione centrale è dovuto ai partecipanti, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei Comitati centrali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per le riunioni delle Commissioni provinciali è dovuto ai partecipanti, allo stesso titolo, un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, ivi comprese quelle concernenti gli uffici di segreteria ed il relativo personale, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati sulla base dei contributi rispettivamente riscossi, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 32.

(*Denuncia aziendale*)

I titolari di aziende diretto-coltivatrici soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali a norma delle vigenti disposizioni sono tenuti a presentare alla Commissione provinciale di cui all'articolo 30, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa del proprio nucleo familiare, una dichiarazione dalla quale risultino i seguenti dati:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia, con l'indicazione dei componenti che si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, e dei componenti a carico;

3) l'ubicazione e la denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate,

nonchè del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie;

4) la specificazione se i terreni coltivati sono ubicati in territorio dichiarato montano ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Analoghe dichiarazioni devono essere effettuate dai concedenti terreni a mezzadria o colonìa parziaria ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei coloni e mezzadri, coltivatori di fondi per i quali il lavoro occorrente è superiore alle 119 giornate annue. In tali dichiarazioni debbono esere elencati, in relazione alla composizione della famiglia mezzadrile e colonica, i nominativi dei componenti, parenti, affini e conviventi con il capo nucleo, abitualmente addetti alla manuale coltivazione dei terreni ed all'allevamento e al governo del bestiame e debbono essere indicate le unità che hanno atteso a tali attività in modo esclusivo o prevalente, secondo quanto previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Debbono altresì essere dichiarate alla Commisisone provinciale di cui al primo comma, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui l'evento si è verificato, le variazioni dei dati denunciati o accertati d'ufficio nonchè la cessazione dell'attività dei soggetti interessati e le variazioni relative ai familiari a carico.

Le dichiarazioni devono essere firmate dal titolare dell'impresa diretto-coltivatrice ovvero dal concedente i terreni a mezzadria o colonìa. In quest'ultimo caso le dichiarazioni devono essere controfirmate dal colono o dal mezzadro.

Art. 33.

(*Accertamento e notificazione dell'obbligo assicurativo*)

La Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, è tenuta a notificare ai soggetti ed agli Istituti interessati l'avvenuto assoggettamento o la variazione o l'esclusione dall'obbligo delle assicurazioni sociali.

Qualora la Commissione provinciale assuma d'ufficio i provvedimenti di cui al prece-

dente comma, la relativa comunicazione ai soggetti ed agli Istituti interessati è fatta a cura della Commissione stessa entro trenta giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento.

Le notifiche di cui ai precedenti commi sono effettuate dalle Commissioni provinciali su apposito modulo predisposto d'intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvato dalla Commissione centrale per le assicurazioni sociali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui al precedente articolo 29.

La decorrenza dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali non può retroagire oltre tre anni dalla data di presentazione delle dichiarazioni di parte o dalla data di accertamento d'ufficio.

Art. 34.

(*Ricorsi*)

Avverso i provvedimenti di cui al precedente articolo è ammesso ricorso in opposizione nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione alla Commissione provinciale di cui all'articolo 30.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale o in caso di mancata decisione da parte della Commissione medesima è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione o dalla data di scadenza del termine di cui al successivo quarto comma, alla Commissione centrale che si pronuncia definitivamente.

Sono legittimati a proporre ricorso, oltre ai soggetti interessati, anche gli Istituti previdenziali.

Le decisioni devono essere pronunciate entro il termine di sessanta giorni per i ricorsi presentati alle Commissioni provinciali ed entro il termine di 90 giorni per i ricorsi presentati alla Commissione centrale. Trascorsi inutilmente i detti termini i ricorsi si intendono respinti a tutti gli effetti.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte della Commissione centrale il ricorrente può adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli Istituti as-

sicuratori, entro un anno dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 35.

(*Modalità di riscossione dei contributi*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate di eguale importo con scadenza nel giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo.

Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato dagli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte che dopo avere effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato dagli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato dagli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura

prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di tre anni dal giorno di scadenza di ogni singola rata di versamento diretto; non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi medesimi, sia intervenuta la prescrizione. Il termine di cui al presente comma è interrotto dalle dichiarazioni che i titolari di aziende diretto-coltivatrici e i concedenti i terreni a mezzadria o colonìa sono tenuti a presentare ai sensi del precedente articolo 32, dalle notifiche effettuate dalle Commissioni provinciali in base all'articolo 33, secondo comma, della presente legge, dai ricorsi presentati ai sensi del precedente articolo 34 e da atti equipollenti.

Per le prescrizioni non esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge nulla è innovato qualora siano trascorsi più di tre anni; qualora invece, alla data suddetta sia trascorso un periodo inferiore a quello sopraindicato, i contributi si prescrivono al termine di tre anni decorrenti dalla data stessa.

Al recupero dei contributi non versati, di cui al presente articolo, si applicano le norme e le procedure previste ai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 10.

L'effettiva riscossione dei contributi di cui al presente articolo costituisce titolo per il loro accreditamento agli effetti dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a notificare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale e con le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, la rispettiva posizione ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti riferita all'anno precedente.

I ricorsi in materia di contributi devono essere presentati nel termine di novanta giorni dalla notificazione dei provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono decisi in un unico grado dal Comitato di vigilanza della gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Avverso la decisione o in caso di mancata decisione del ricorso da parte del Comitato di vigilanza il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta entro un anno dalla data di comunicazione della decisione del Comitato di vigilanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 36.

(*Integrazione volontaria dei contributi per le piccole imprese diretto-coltivatrici*)

Le domande di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernenti l'integrazione delle giornate di iscrizione negli elenchi degli operai agricoli a tempo determinato fino alla concorrenza di 51 giornate annue, sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'accertamento dei requisiti dell'attività diretto-coltivatrice da parte dei richiedenti l'integrazione e del fabbisogno lavorativo del fondo inferiore alle 104 giornate annue provvedono le Commissioni provinciali di cui all'articolo 30 che rilasciano le relative certificazioni a detto Istituto.

Art. 37.

(*Reinserimento dei mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria*)

Le domande di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono presentate dai mezzadri e coloni che intendono esercitare la facoltà di

opzione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 30.

La Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande di cui al precedente comma, è tenuta a notificare ai soggetti interessati e all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esito delle domande stesse.

Per le impugnative dei provvedimenti e delle decisioni della Commissione provinciale anzidetta valgono le norme stabilite con il precedente articolo 34.

È abrogata la norma di cui all'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.

Art. 38.

(*Cessazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 cessa la compilazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri affidata al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Gli elenchi nominativi, che sono rilevati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e successivamente trasmessi alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 30, protraggono i loro effetti, ai fini dell'imposizione dei contributi e dell'erogazione delle prestazioni, fino alle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni. Per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali sono tenute a rilasciare ai lavoratori interessati apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori stessi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 39.

(*Requisiti per il diritto agli assegni familiari*)

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti ».

Art. 40.

(*Sanzioni*)

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa, che non provvede, entro il termine stabilito dal precedente articolo 32, o produrre la dichiarazione ivi prevista o fornisca comunque dichiarazioni incomplete, reticenti o infedeli, è tenuto a pagare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzione amministrativa una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

I criteri in base ai quali deve essere determinato l'ammontare della sanzione di cui al precedente comma sono stabiliti dalla Commissione centrale di cui all'articolo 29.

Il titolare di azienda diretto-coltivatrice o il concedente terreni a mezzadria o a colonìa che ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi, entro i termini previsti dall'articolo 35 della presente legge, è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, in misura pari nel massimo all'ammontare dei contributi non versati o versati in ritardo. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce i criteri di carattere generale per la commisurazione della predetta sanzione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO III

SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Art. 41.

(Assunzione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei compiti del Servizio per i contributi agricoli unificati)

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i compiti e le funzioni del Servizio per i contributi agricoli unificati sono assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che subentra in tutte le sue attività e passività risultanti alla data medesima; con la stessa decorrenza sono soppresse la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ed il relativo organo di controllo, nonchè le Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali in corso alla data sopra indicata la legittimazione attiva e passiva già appartenente al Servizio per i contributi agricoli unificati viene assunta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo che per la materia di cui al precedente articolo 30, quinto comma, per la quale la legittimazione attiva e passiva è assunta dalle Commissioni provinciali ivi previste.

Art. 42.

(Trasferimento del personale del Servizio per i contributi agricoli unificati all'Istituto nazionale della previdenza sociale)

Con effetto dalla data di cui al primo comma dell'articolo precedente, il personale di ruolo e non di ruolo del Servizio per i contributi agricoli unificati è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il personale di ruolo, al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato temporaneamente in soprannumero, in attesa di provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma seguente; il per-

sonale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti e delle funzioni già propri del Servizio per i contributi agricoli unificati ed al trasferimento del personale del Servizio stesso, con apposita delibera, da assoggettare ad approvazione ai sensi di legge, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.

Per il personale trasferito già iscritto al fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo all'iscrizione all'analogo fondo esistente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale ultimo è devoluto il patrimonio del fondo estinto; gli eventuali maggiori oneri necessari per equiparare, ai fini del trattamento integrativo di previdenza, la posizione del personale trasferito a quella prevista dall'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono posti a carico delle spese generali dell'amministrazione dell'ente.

Il personale del Servizio per i contributi agricoli unificati, trasferito ai sensi del presente articolo, conserva l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini dell'attribuzione dell'indennità di anzianità od altra equivalente.

TITOLO IV
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE SPESE DI GESTIONE

Art. 43.
(*Ripartizione dei contributi assicurativi e delle spese di gestione*)

I contributi e le altre somme accessorie riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nonchè le spese comuni di gestione sostenute per l'attuazione della presente legge sono ripartiti tra gli Istituti e gestioni interessati secondo modalità e criteri da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti interessati.